

COPIA

DELIBERAZIONE N. 83

del 06/09/2018



**COMUNE di VIGARANO MAINARDA**  
Provincia di FERRARA

-----

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11-BIS D.LGS. 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4.  
INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI  
COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE  
IMPARTITE (PUNTO 3,2 DEL PRINCIPIO 4,4)

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di Settembre alle ore 14:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
SCIANNACA MARIO	Vice Sindaco	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Assessore	Presente
DE MICHELE AGNESE	Assessore	Presente
ZOBOLI ELENA	Assessore	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11-BIS DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO 4.4).**

**LA GIUNTA COMUNALE**

premessi e ricordati

Che l'art. 151 c. 8 D.Lgs. 267/00 che recita: *entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

Che l'art.11-bis D. Lgs. 118/11 recante: *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

Che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato.

Che sulla base di quanto previsto dall'allegato 4/4 del DLGS 118/11 costituiscono componenti del **Gruppo Amministrazione Pubblica**:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattosi delle articolazioni organizzative dello capogruppo stesso e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato dello capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidano significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio. Previsione di agevolazioni o esenzioni) che svalga l'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgano prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi ricanducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigano il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.
- 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti lo capogruppo:
- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svalgano prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- 3.2 le società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipate è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari a superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotate.

Che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e quindi per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Che in relazione alle tipologie sopra descritte, non sono ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica i soggetti indicati nell'apposito prospetto informativo allegato;

Che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

- Irrilevanza**, quando il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.  
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo:
  - totale dell'attivo,
  - patrimonio netto,
  - totale dei ricavi caratteristici.
- Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate**, tenuto conto che i casi di esclusione dal consolidamento per detta motivazione sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Visto l'allegato porere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile della Direzione Risorse/Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

1. Di individuare il Gruppo Amministrazione Locale nell'elenco nr.1 previsto dal principio 4.4 come risulta dall'allegato A);
2. Di procedere al consolidamento dei soggetti facenti parte dell'elenco nr.2, previsto dal principio contabile 4.4, allegato alla presente sotto la lettera B);
3. Di approvare le direttive da impartire alle Società/Enti compresi nell'area di Consolidamento nel testo allegato alla presente sotto la lettera C);
4. Di attribuire agli allegati A), B) e C) la caratteristica di parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. Di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, stante la necessità di iniziare le attività preliminari al consolidamento del bilancio.



**COMUNE DI VIGARANO MAINARDA**  
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Ragioneria  
Proposta N° 2018/64

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11-BIS D.LGS. 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE IMPARTITE (PUNTO 3,2 DEL PRINCIPIO 4,4)

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole       Contrario

.....  
.....

Li, 06/09/2018

Il Capo Settore

CASELLI ANGELA

---

DELIBERAZIONE N° ..... 83 ..... DEL 06/09/18



**COMUNE DI VIGARANO MAINARDA**  
**Provincia di Ferrara**

Proposta di Giunta

Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Ragioneria  
Proposta N° 2018/64

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11-BIS D.LGS. 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE IMPARTITE (PUNTO 3,2 DEL PRINCIPIO 4,4)

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole       Contrario

Li, 06/09/2018

Il Capo Settore

CASELLI ANGELA

---

DELIBERAZIONE N° 83 DEL 06/09/18





**DIRETTIVE E LINEE GUIDA FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI PATRIMONIALI ED ECONOMICHE NECESSARIE PER RENDERE POSSIBILE LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IMPARTITE ALLE SOCIETA'/ENTI COMPRESI NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO.**

In ossequio alla previsione contenuta nel punto 3.2 del Principio Contabile n. 4.4 (di seguito anche solo Principio) allegato al D.Lgs. 118/2011, questo Ente impartisce le linee guida relative all'oggetto ed esposte qui di seguito.

**Modalità e tempi di trasmissione bilanci, informazioni e documenti (Principio punto 3.2 sub 1 e 2)**

Il Principio prevede che gli enti trasmettano i bilanci comunque non oltre il 20 luglio di ogni anno. Le società/enti comprese nel perimetro di consolidamento (tenendo presente che l'osservanza dei termini di seguito indicati è particolarmente importante per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del consolidato) dovranno trasmettere **a stretto giro e senza ulteriore indugio**:

- 1) **il Bilancio di esercizio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;**
  - a) in alternativa, il Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017 (per le capogruppo);
  - b) ove tali documenti non siano ancora stati approvati: il Bilancio di esercizio predisposto per l'approvazione o il pre-consuntivo;
- 2) **le informazioni integrative dei dati contenuti nei predetti bilanci necessarie all'elaborazione del consolidato;**
- 3) **le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infra-gruppo, (crediti e debiti, ricavi e costi) espone in modo chiaro ed esaustivo (utilizzando dettagli, prospetti, partitari o quant'altro ritenuto più funzionale) comunque classificate anche in base alle voci di credito, debito, ricavo o costo alle quali sono state imputate in bilancio;**
- 4) **le eventuali ulteriori informazioni che questo ente riterrà necessario o opportuno richiedere anche in dipendenza della elaborazione dei dati ricevuti.**

**Istruzioni per l'adeguamento dei bilanci del Gruppo (Principio punto 3.2 sub 3)**

Di seguito si riassumono le istruzioni per l'adeguamento dei bilanci del Gruppo.

**1) Definizione e funzione del bilancio consolidato**

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è uniformato ai seguenti principi ed è:

- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs 118/2011 e del Principio Contabile 4/4 ad esso allegato;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

**2) Eliminazione delle operazioni infragruppo**

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio.

Il principio elenca, al punto 4.2 cui si rimanda, alcuni particolari interventi di elisione ed i relativi effetti.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

La procedura di eliminazione presuppone l'equivalenza delle partite reciproche. Al fine di ridurre eventuali disallineamenti è necessario che i componenti del Gruppo si attivino, in sede di trasmissione dei dati per la redazione del consolidato, al fine di fornire i necessari dettagli e informazioni.

### **3) Criteri di valutazione**

Nella redazione del bilancio consolidato devono essere applicati i criteri ed i principi contabili uniformi, così come previsto nel Principio tenendo presente che lo stesso prevede, al punto 6, che per quanto ivi non specificatamente previsto si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del D.Lgs 118.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dal capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare i componenti del gruppo sono invitati ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Il Principio ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

### **4) Adeguamenti specifici**

Le società/enti compresi nel perimetro di consolidamento, in base alle peculiarità dei loro bilanci o rendiconti, dovranno adottare le iniziative necessarie affinché le informazioni occorrenti alla redazione del consolidato non ancora contenute nei loro documenti ufficiali, ve ne abbiano una sempre maggiore evidenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to PARON BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FERRANTE MARCO

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Addi **21 SET. 2018**

Il Messo Comunale  
F.to SITTA ROSA MARIA



Il Capo Settore Segreteria  
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale

Addi **21 SET. 2018**

Il Capo Settore Segreteria  
MARCO FERRANTE

---

## ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

**21 SET. 2018**

è stata comunicata con elenco n. **1285** del \_\_\_\_\_ contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

## ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Li, \_\_\_\_\_

Il Capo Settore Segreteria  
F.to MARCO FERRANTE